

CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA



Partita I.V.A.00364980722
C.F.82000970721 C.A.P.70024
☎080/3259302

www.comune.gravina.ba.it
e-mail: servizi.sociali@comune.gravina.ba.it;
amministrazione.servizisociali@comune.gravina.ba.it
pec: servizi.sociali.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Città d'Arte

BANDO DI CONCORSO GENERALE INDETTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.10 DEL 07/04/2014 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA (BA), SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE.

-ART.1- OGGETTO

Il presente bando ha ad oggetto la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) nel territorio del Comune di Gravina in Puglia, di proprietà dell'ARCA Puglia Centrale, disponibili o che si renderanno disponibili, nel territorio del Comune di Gravina in Puglia, nel rispetto della L.R. n.10/2014. Il bando in oggetto verrà reso noto mediante pubblicazione per la durata di 60 giorni consecutivi oltre che sull'Albo Pretorio, sugli spazi destinati all'informazione e sul sito telematico, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dalla legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia).

-ART.2-

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 3 della L.R. n.10 del 07/04/2014, può partecipare al presente concorso:

a) **chi ha la cittadinanza italiana** oppure di altro Stato appartenente all'Unione Europea. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 ter, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) **chi ha la residenza anagrafica** o attività lavorativa esclusiva **o principale** nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi

compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) **chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio italiano;** ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard previsti nell'articolo 10, comma 2 L.R. n. 10/2014, secondo cui è adeguato l'alloggio, la cui superficie utile abitabile, come definita dall'art. 6 dell'allegato A della D.G.R. n.1941 del 21 dicembre 2023 "Aggiornamento dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata e parziale modifica della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 76 del 2 maggio 1996", sia non inferiore a 45 metri quadrati. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 metri quadrati per nuclei familiari composti da una o due persone;
- b) 55 metri quadrati per nuclei familiari composti da tre persone;
- c) 70 metri quadrati per nuclei familiari composti da quattro persone;
- d) 85 metri quadrati per nuclei familiari composti da cinque persone;
- e) 95 metri quadrati per nuclei familiari composti da sei persone e oltre;

d) **chi non ha già ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici,** o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l'opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'articolo 23 "Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; chi ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale;

e) **chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito all'anno 2024, del nucleo familiare non superiore al limite** vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito in oggetto è dichiarato dal richiedente e accertato nelle forme di legge. Il reddito convenzionale complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a € **15.250,00** (Delibera di G.R. 25 maggio 2016, n.735)) o altro limite che dovesse essere eventualmente fissato dalla Giunta della Regione Puglia, vigente alla data di scadenza del presente Bando di Concorso. Il reddito di riferimento è quello imponibile di tutto il nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione fiscale. Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti fiscalmente a carico e/o minori; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'articolo 49, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Sono esclusi, dalla determinazione del reddito, l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto e l'assegno di cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale (SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi; la mancanza del reddito o lo stato di indigenza deve essere

autocertificata ai sensi di Legge; la falsa dichiarazione comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria;

f) **chi non ha ceduto** in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

Si specifica, inoltre, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 10/2014 che "L'occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comporta l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione;

g) **chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo** fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1 bis, della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), secondo cui i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva;

h) **il richiedente che non abbia subito condanne penali definitive** per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- conviventi more uxorio e unioni civili come oggi disciplinati dall'art. 1 della Legge n.76 del 20 maggio 2016;
- ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

Ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.R. 10/2014, "I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto".

Si precisa che tutti coloro che abbiano già presentato domanda per i precedenti bandi devono rinnovare la domanda, in quanto le precedenti graduatorie sono da intendersi automaticamente decadute alla data di approvazione della graduatoria definitiva in esito al presente bando.

Gli interessati all'assegnazione possono perseguire una sola assegnazione nell'ambito regionale.

-ART.3-

RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi degli art. 12 della L.R. n. 10/2014.

-ART. 4-

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso pubblico- compilate integralmente secondo il modulo contenuto nell'Allegato A – dovranno essere presentate **ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica** tramite la piattaforma IOL accessibile dal seguente link: <https://iol.comune.gravina.ba.it/Procedimento/Details?id=2522>

I punteggi non richiesti non possono essere attribuiti in sede di istruttoria della domanda, salvo se documentati.

Nei predetti moduli di domanda, formulata in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con l'invio della domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni previste dal presente bando e si impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, così come previsti nel presente bando di concorso.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi della legge penale e verranno automaticamente escluse dal concorso del presente bando.

Il richiedente dovrà -ove coabitante- formalmente dichiarare nella domanda, con quale nucleo familiare intende partecipare al bando.

Ogni informazione inerente alle modalità di compilazione potrà essere reperita presso:
- le sedi dei sindacati dell'inquilinato.

-ART.5-

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. n.10/2014:

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

- a1)** reddito del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera e della L.R. n.10/2014, non superiore ai seguenti limiti:
- a) inferiore ad una pensione sociale (fino a € 7.002,97 annui): **punti 4.**
 - b) inferiore ad una pensione minima INPS (fino a € 7.844,20 annui): **punti 3.**
 - c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (fino a € 14.847,17 annui): **punti 2.**
- a2)** nucleo familiare composto:
- a) da 3 a 4 unità:..... **punti 1.**
 - b) da 5:..... **punti 2.**
 - c) da 6:..... **punti 3.**
 - c) da 7 unità ed oltre:..... **punti 4.**
- a3)** nucleo monogenitoriale con uno o più minori a carico: **punti 2.**
- a4)** richiedenti che abbiano superato il **sessantasettesimo anno di età** alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico:..... **punti 2.**
- a5)** nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio:..... **punti 2.**
Tale punteggio è attribuibile:
- a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.

b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di individui con disabilità nel nucleo familiare:..... **punti 2.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera individuo con disabilità il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al **75 per cento** certificata dall'autorità competente, oppure il minorenni con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici ai sensi della L. n. 289 del 11 ottobre 1999 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n.508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi);

a7) richiedenti la cui sede lavorativa si trova a una distanza superiore a 40 chilometri da quella di residenza..... **punti 1.**

a8) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, e da enti del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui all'art.4, comma 11 L.R. 10/2014; **punti 4.**

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o da assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio;

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione:..... **punti 2.**

Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

a10) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2.**

La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a11) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10, L.R.

n.10/2014:

- a) oltre 1 persona in più: **punti 1.**
b) oltre 2 persone in più: **punti 2.**
c) oltre 3 persone in più: **punti 3.**
- a12)** richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1.**
- a13)** richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima dalla data del bando: **punti 6.**
- a14)** richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato:..... **punti 6.**
Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare come definito dall'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 (Attuazione dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124-Morosità incolpevole);
- a15)** richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della L.R.n.10/2014: **punti 1.**
Non sono cumulabili i punteggi:
a4) con a6);
a9) con a 10);
a14) con a15);
a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).
- Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, la priorità è data a chi possiede la situazione economica meno favorevole, rilevata dal dato ISEE ordinario. Qualora persista la parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

-ART.6-

MODALITÀ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda sottoscritta e corredata della fotocopia di un documento valido d'identità dell'intestatario, nonché di tutta la documentazione prevista dal bando, dovrà essere debitamente compilata -secondo il modulo contenuto nell'Allegato A – e dovrà essere presentata **ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica** tramite la piattaforma IOL accessibile dal seguente link: <https://iol.comune.gravina.ba.it/Procedimento/Details?id=2522> , inderogabilmente entro le ore 12,00 del 60° giorno della pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio online del Comune di Gravina in Puglia, avendo cura di precisare nell'oggetto della mail la seguente dicitura: ""*DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER*

L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". In caso di invio tramite un delegato, all'istanza deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato;

Eventuali domande di partecipazione che dovessero pervenire con modalità diverse dalla procedura indicata, oppure non finalizzate alla data di scadenza del bando, non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione per l'inserimento in graduatoria.

-ART.7-

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e desunte attraverso la documentazione consegnata di cui all'art. 8 del presente bando, il Comune, entro 90 giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda nonché alla formazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti secondo l'ordine dei predetti punteggi provvisori.

In calce a tale graduatoria sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili.

Il Comune si riserva in qualunque momento di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, apportando eventuali modificazioni di punteggio o esclusione.

Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

La graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione dei modi e dei termini per l'opposizione, è trasmessa alle OO.SS. ed è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e dell'ARCA Puglia Centrale, nonché sul sito del Comune.

Entro trenta giorni, successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate alla Commissione Provinciale di cui all'art.42 L.R. N.10/2014 per il tramite di questo Ufficio. Il medesimo ufficio, entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla Commissione, per il rilascio del parere.

La Commissione, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria, sulle richieste previste nel precedente paragrafo, nonché avverso l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione e i provvedimenti di mobilità.

Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia fino a quando non viene aggiornata nei modi previsti nell'art.7 della Legge

Regionale n.10/2014, cioè, mediante bandi di concorso integrativi nell'arco del biennio di validità.

Al bando possono partecipare i nuovi aspiranti all'assegnazione e devono partecipare anche quelli collocati nella graduatoria definitiva conseguente all'ultimo bando pubblicato che si riterrà decaduta all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria in esito al presente bando, nonché tutti coloro che a qualsiasi titolo conducano alloggio sulla base di assegnazione temporanea, pena la revoca della stessa. Quanti, pur oggi inclusi nella graduatoria vigente, non dovessero rinnovare la domanda di partecipazione al presente bando, saranno cancellati dalla graduatoria rinveniente dal precedente bando all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria.

A norma dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 10/2014, gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti valgono in ogni caso le disposizioni dell'art.8 della L.R. N°10/2014.

-ART.8-

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICEVUTA PER IL POSSESSO DEI REQUISITI E L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

Per facilitare e velocizzare l'esame delle domande per l'ammissione al bando di concorso, si consiglia al concorrente che si trovi in una o più delle condizioni riportate nel modello di domanda, di allegare la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- 1) attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente il nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento;
- 2) certificato dell'autorità consolare esistente nel luogo di lavoro, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia – da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso - dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- 3) attestazione comprovante la qualifica di profugo;
- 4) provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- 5) provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- 6) provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- 7) attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente (l'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Gravina in Puglia e quello di residenza sia superiore a 40 km);
- 8) contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione determinato ai sensi della legge vigente alla data della stipula del contratto, incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;
- 9) Dichiarazione tecnico abilitato relativa alla superficie dell'alloggio occupato

calcolata secondo le norme di cui all' 22 L.R. 10 del 7/04/2014;

10) Certificato comprovante lo stato di disoccupazione, in caso di mancanza di reddito;

11) Ordinanza e/o decreto rilascio immobile;

12) ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

Nel caso in cui il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Gravina in Puglia si riserva di effettuare appositi sopralluoghi.

Tutta la documentazione che il concorrente intenda presentare deve essere prodotta in originale o copia presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio corredata obbligatoriamente da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

-ART.9-

GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) dell'art.5 del presente bando, sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva prevista nell'art.13 della L.R. 10/2014.

-ART.10-

ASSEGNAZIONE ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi è effettuata ai sensi della L.R. n.10/2014.

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al comma 2 dell'art.10 L.R. n.10/2014.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune, soluzioni valide nè ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, nè ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

In sede di assegnazione sarà verificato quanto dichiarato nella domanda e la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento nei casi previsti e con le modalità di cui all'art.16 della L.R. N°10/2014

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt.21 e seguenti della L.R. n. 10/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Amministrativa, Avv. Vito Spano.

-ART.11-

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il Comune di Gravina in Puglia tratterà i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura ai sensi del D.Lgs. 36/2023, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza di partecipazione, valutazione dell'offerta ed in ogni caso, avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato, anche qualora non si proceda all'aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gravina in Puglia, rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD), è la società Esacta Servizi S.r.l. con sede legale in Via Don Giuseppe De Mattia 7, 70010 Capurso (BA).

-ART.12- NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n.10/2014 e ss. mm. e ii.